

La tesi dell'ex INPDAP sulla maggiorazione della retribuzione di posizione è infondata, contraddittoria e paradossale. In tre puntate vi spieghiamo perché.

di C. Carlino e V. Continella

1^ puntata.

La maggiorazione ex comma 4 dell'art. 41 CCNL 16.5.2001 è un tutt'uno con la retribuzione di posizione. La sentenza delle SS.RR. della Corte dei Conti n. 2/2009 costituisce una pietra miliare.

2^ puntata.

Le funzioni aggiuntive affidate al segretario non sono "straordinarie" ma "normali" e la maggiorazione ex comma 4 è certa e non eventuale.

3^ puntata.

La maggiorazione ex comma 4 dell'art. 41 CCNL 16.5.2001 è fissa e continuativa.

1^ puntata

La maggiorazione ex comma 4 dell'art. 41 CCNL 16.5.2001 è un tutt'uno con la retribuzione di posizione. La sentenza delle SS.RR. della Corte dei Conti n. 2/2009 costituisce una pietra miliare.

Si premette che l'inclusione nella quota "A" di pensione della maggiorazione ex comma 4 dell'art. 41 CCNL 16.5.2001 è stata sostenuta in maniera chiara dall'ex INPDAP con la circolare n. 20 del 13.12.2002, affermando testualmente: **"Per quanto concerne la retribuzione di cui al comma 4 dell'art. 41, si fa presente che la stessa, in quanto maggiorazione di un emolumento già utile a pensione, concorre alla formazione della quota A di pensione"**.

In base a tale disposizione (dettata dall'INPDAP alle Sedi territoriali), le **SS.RR.** della Corte dei Conti (pronunciandosi con sentenza n. 2 del 23.4.2009 nel senso della computabilità in quota B dell'indennità di Direttore Generale, in quanto corrisposta *"in aggiunta"* alla retribuzione di posizione in godimento e sprovvista dei requisiti di *"fissità"* e *"continuità"*) hanno incidentalmente asserito che **la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41 – 4° co. del CCNL 16.5.2001 va inclusa nella quota "A"**.

Esplicitano le Sezioni Riunite della Corte dei Conti che la retribuzione di posizione dei segretari *"viene quantificata in parte in misura fissa e in parte secondo criteri predeterminati in sede di contrattazione collettiva decentrata"*, sicché anche la disciplina di questa seconda parte della retribuzione di posizione è regolata dalla contrattazione nazionale, essendo demandata agli enti unicamente l'attuazione dell'istituto, nel rispetto dei criteri e dei parametri di riferimento stabiliti dal CCNL integrativo.

Aggiungono le **SS.RR.** che *"appare significativo rilevare che l'INPDAP, in una sua circolare del 13.2.2002, desume la pensionabilità in quota A di questa seconda parte della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, anziché da una sua ipotetica natura di assegno fisso e continuativo, proprio dal fatto che si tratta appunto della "maggiorazione di un emolumento, già utile a pensione nella prima quota di pensione"*.

Proprio in virtù della decisione 2/QM/2009 delle **SS.RR.** (che considerano la detta maggiorazione una quota parte della retribuzione di posizione, alla quale accede e della cui natura necessariamente partecipa), la giurisprudenza delle Sezioni Centrali d'Appello Prima (sentenza n. 674 del 7.12.2010) e Seconda (sentenza n. 432 del 2.9.2009) e quella di gran lunga prevalente delle Corti territoriali (Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenze nn. 686/09, 688/09, 804/09, 207/10, 294/10, 500/10, 209/11, 392/11, 538/11 e 56/2012, che si aggiungono alla sentenza n. 929/2008 emessa ancor prima della pronuncia delle **SS.RR.**; Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenze nn. 22/10, 134/10, 188/10 e 84/11; Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza n. 1426 del 4.10.2011; Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,

sentenza n. 2162/10; Sezione Giurisdizionale della Regione Emilia Romagna, sentenza n. 1854/10; Sezione Giurisdizionale della Regione Sardegna, sentenza n. 973/09 e n. 264/11) sono orientate per l'inclusione nella prima quota di pensione della maggiorazione *de qua*.

D'altra parte, l'art. 37 del CCNL del 16.5.2001 comprende, nell'ambito della "*struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali*", le seguenti voci: "a) trattamento stipendiale; b) indennità integrativa speciale; c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; d) retribuzione di posizione; e) maturato economico annuo, ove spettante; f) retribuzione di risultato; g) diritti di segreteria; h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate".

La "*retribuzione di posizione*" è, pertanto, ivi inserita come componente unitaria, senza distinguere tra "*retribuzione di posizione*" e "*maggiorazione della retribuzione di posizione*".

Analogamente, il 1° comma dell'art. 41 dello stesso CCNL, rubricato "*Retribuzione di posizione*", considera quest'ultima come componente unitaria, disponendo testualmente: "*Ai segretari comunali e provinciali è confermata l'attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare*".

Soltanto in punto di quantificazione della detta "*retribuzione di posizione*" (unitariamente considerata), il citato art. 41 del CCNL stabilisce che la stessa è determinata in parte in misura fissa (comma 3: "...i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali sono così rideterminati... omissis) ed in parte secondo criteri predeterminati in sede di contrattazione collettiva decentrata (comma 4: "*Gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3 (cioè, di quelli fissi, ndr). Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale*").

In sostanza, la "maggiorazione (ex comma 4 dell'art. 41 del CCNL) è tutt'una con la retribuzione di posizione" (di cui all'art. 37, comma 1, lett. "d" ed all'art. 41, comma 1, del citato CCNL); essa, cioè, è una parte rispetto al tutto e non un emolumento a sé stante, "aggiuntivo" e distinto dalla retribuzione di posizione, seguendo il medesimo trattamento pensionistico (valorizzazione in quota "A") della voce retributiva di cui è quota parte, a prescindere da una sua ipotetica fissità e continuità.

Conseguentemente, risultano non pertinenti e, quindi irrilevanti, le argomentazioni contenute nella successiva nota operativa dell'ex INPDAP n. 11/06 (il ripensamento, illegittimo ed incoerente, sembra dettato unicamente da ragioni di ordine economico), che considerano la maggiorazione come un compenso disgiunto dalla retribuzione di posizione (che è pacificamente quiescibile in quota "A").